

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 3/C N. 4/C (2003-2004)

Riunioni del

14 luglio 2003

16 luglio 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2003**

### **1 - RECLAMO DELLA S.S. STELLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTI PIETRO E PAOLO/STELLA AZZURRA NOCERA DEL 26.1.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 18.2.2003)

All'esito della gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra del 26.1.2003, terminata con il risultato di 2-1, la S.S. Stella Azzurra Nocera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria eccependo che, in occasione di tale gara, la S.S. Santi Pietro e Paolo aveva schierato il calciatore Di Benedetto Pierdonato in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare, ritenendo che il Di Benedetto, pur essendo presente nella distinta gara con il n. 16, non aveva preso parte alla gara, respingeva il reclamo come da delibera apparsa sul Com. Uff. n. 74 del 17 febbraio 2003.

Avverso tale decisione proponeva appello a questa C.A.F. la S.S. Stella Azzurra Nocera, eccependo che il Di Benedetto aveva partecipato al gioco entrando in sostituzione di altro calciatore e rimanendo in campo fino al termine della gara e che il Di Benedetto era in posizione irregolare perché non tesserato per la SS. Pietro e Paolo.

Questa Commissione ritenendo necessario compiere opportuni accertamenti, con ordinanza di cui al Com. Uff. n. 32/C - Riunione del 24.3.2004, rimetteva gli atti all'Ufficio Indagini.

All'esito degli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini è risultato che effettivamente il calciatore Di Benedetto Pierdonato ha partecipato alla gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra Nocera del 26.1.2003 in posizione irregolare.

Alla Ass. SS. Pietro e Paolo, pertanto, va inflitta la sanzione sportiva di perdita della gara per 0-2.

La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 29 comma 13 C.G.S., va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurra di Nocera Terinese (Catanzaro), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla società Santi Pietro e Paolo la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara sopra indicata.

### **2 - RECLAMO DELLA S.S. NAPOLETANA CALOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLETANA CALOR/FORIANO DEL 2.3.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)

In data 5 maggio 2003 la società Napoletana Calor ha preannunciato con richiesta di copia degli atti, a mezzo telegramma, appello alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania relativa alla gara Napoletana Calor/Foriano del 2.3.2003, valevole per il Campionato di 1ª Categoria.

Gli atti ufficiali relativi al procedimento in epigrafe sono giunti all'attuale appellante in data 26.5.2003, come attestato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata. Alla predetta ricezione la società Napoletana Calor non ha fatto seguire le previste motivazioni, e ciò in violazione del disposto dell'art. 33.2 C.G.S..

Il reclamo non può pertanto sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, non avendo la Napoletana Calor dato seguito al preavviso di reclamo, con richiesta di copia degli atti.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla S.S. Napoletana Calor di Napoli, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle

motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali, e dispone incamerarsi la tassa versata.

**3 - RECLAMO DEL SIG. POLISENO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 51 del 29.5.2003)

Il Sig. Francesco Polisen, tesserato della U.S. Tarcisia Sassi, in relazione all'inibizione comminatagli dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Piemonte-Valle d'Aosta per i fatti accaduti durante l'incontro del Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria del 2.3.2003 disputato dalla U.S. Tarcisia Sassi, ovvero per gli insulti all'arbitro durante l'incontro nonché per le percosse inferte allo stesso nello spogliatoio al termine della gara, propone ricorso a codesta Commissione ribadendo quanto esposto ai Giudici del precedente grado di giudizio.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. Polisen Francesco e dispone incamerarsi la tassa versata.

**4 - RECLAMO DELLA S.C. LIONS AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AI SIGNORI GIUSEPPE MEROLA E GENNARO VENTRONE** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 dell'8.5.2003)

Con reclamo, trasmesso a mezzo telefax, il 23.6.2003 la S.C. Lions adiva la Commissione d'Appello Federale avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di 2° Grado che confermava l'inibizione sino al 30.6.2003 dei Signori Merola Giuseppe e Ventrone Gennaro, Com. Uff. n. 49 dell'8 maggio 2003.

Il reclamo è inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S. che prescrive che il reclamo deve essere inviato entro il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale appellato, termini che nella fattispecie in esame è ampiamente superato.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla S.C. Lions di Curti (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**5 - APPELLO DELL'A.C. OSTUNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTUNI/PITIGLIANO DEL 16.2.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Ostuni/Pitigliano, disputatasi in data 20.6.2003, nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, adottava i seguenti provvedimenti: squalifica del campo di gioco dell'Ostuni fino al 31.10.2003 (con l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse); inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell'art. 14 C.G.S., fino al 18.2.2008, al dirigente dell'A.C. Ostuni, Marzio Paolo (con proposta di preclusione alla permanenza, in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.) e inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi della predetta norma, fino al 30.4.2003, al dirigente dell'Ostuni, Francioso Oronzo.

Il Marzio, infatti, nel corso del secondo tempo, a causa di un rigore concesso a favore della squadra avversaria, entrava nel terreno di gioco e pronunciava, nei confronti dell'arbitro, frasi gravemente offensive e minacciose. A fine partita, mentre l'arbitro stava lasciando il campo, lo colpiva, da dietro, con un calcio ad una caviglia, facendolo barcollare, oltre a ciò, proseguiva ad offenderlo e minacciarlo; infine, insieme ad altri tesserati non identificati, spingeva l'arbitro verso un centinaio di spettatori infuriati, che si trovavano tra il tunnel di accesso e lo spogliatoio: uno di questi lo colpiva con un pugno al naso.

Il Francioso, in occasione del suddetto calcio di rigore, si dirigeva verso un assistente arbitrale, venendo bloccato dall'intervento dell'arbitro. A questo punto rivolgeva a quest'ultimo frasi gravemente minacciose. Lo stesso comportamento offensivo teneva al termine della gara nei confronti di un assistente arbitrale.

Avverso questa decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare l'A.C. Ostuni, chiedendo: "un congruo e significativo ridimensionamento della squalifica del campo, con espressa revoca dell'obbligo di disputare le partite a porte chiuse; una drastica riduzione dell'inibizione inflitta al dirigente Marzio Paolo, stante la sua estraneità ad atti materiali e fisici lesivi verso l'arbitro ed i suoi assistenti".

Non veniva proposto appello per il dirigente Francioso.

La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo proposto dall'A.C. Ostuni e di conseguenza, confermava le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo.

Avverso quest'ultima decisione, l'A.C. Ostuni ricorre alla C.A.F. chiedendo in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione di nullità, "per non avere, la Commissione rimesso alla società reclamante le risultanze dell'audizione della terna arbitrale, in data 24.3.2003, a cui conseguiva la necessità di effettuare accertamenti sui fatti verificatisi in occasione della gara Ostuni/Pitigliano... e pertanto è disposta la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per l'effettuazione di congrui accertamenti"; un congruo ridimensionamento della sanzione inflitta all'A.C. Ostuni e per quanto concerne la sanzione inflitta al dirigente Marzio Paolo, "la commisurazione della sanzione limitatamente agli episodi e a quanto contestato dall'arbitro in occasione della sua espulsione, nonché alla permanenza dello stesso nel rettangolo di gioco, nonostante il provvedimento adottato dal direttore di gara".

Il ricorso è fondato e può essere accolto nel senso e nei limiti di cui appresso.

Preliminarmente, va affrontata la questione di nullità.

L'asserita nullità non sussiste in quanto la società reclamante è stata messa in condizione di esercitare in pieno, il suo diritto di difesa, prendendo visione delle risultanze dell'audizione della terna arbitrale (in data 6.3.2003, davanti alla Commissione Disciplinare) all'udienza successiva del 21.3.2003 ed essendo stata contestualmente informata dal fatto che il giudizio veniva sospeso e gli atti trasmessi all'Ufficio Indagini, per ulteriori accertamenti.

Durante le indagini svolte dal predetto ufficio, in data 30.5.2003, veniva interrogato il dirigente Marzio Paolo; l'indagine veniva conclusa in data 5.6.2003.

All'ultima udienza della Commissione Disciplinare del 20.6.2003, erano presenti, l'avvocato (che chiedeva il ridimensionamento delle sanzioni inflitte) e il segretario dell'A.C. Ostuni.

È evidente quindi, che la difesa, non solo ha concluso perfettamente a conoscenza del contenuto del supplemento di indagini svolte, ma non ha sollevato nessuna eccezione a riguardo.

Solo per completezza, va precisato che se la situazione fosse stata diversa, la società reclamante avrebbe, quantomeno, richiesto un rinvio per approfondire le ulteriori situazioni probatorie.

Può essere accolto il motivo riguardante la durata della squalifica del campo dell'A.C. Ostuni, nel senso del "ridimensionamento" richiesto dalla reclamante.

Valutata l'effettiva entità dei fatti e del livello di violenza posto in essere dai sostenitori e dai tesserati della società reclamante, la squalifica può essere infatti, adeguatamente ridotta al 30.9.2003.

Va tenuto conto, riguardo al comportamento del presidente Marzio Luca, "che si è adoperato a portare soccorso alla terna arbitrale (v. dichiarazioni dell'Assistente Posado) e di alcuni calciatori della reclamante che hanno proficuamente aiutato l'assistente De Gennaro a porsi in salvo (v. dichiarazioni di quest'ultimo).

Per quanto concerne, infine, la posizione del dirigente Marzio Paolo, va ricordato quanto segue.

Posado Fabrizio (assistente arbitrale) ha dichiarato, davanti alla Commissione Disciplinare, di avere ricevuto "espressioni ingiuriose" dall'incolpato e di non avere potuto vedere quello che stava succedendo all'arbitro, perché impegnato" a fronteggiare situazioni che potevano sfociare in incidenti".

De Gennaro Corrado (l'altro assistente arbitrale) ha riferito di essere uscito dal campo per primo e di "essere stato trattenuto dal Marzio Paolo (circostanza già riferita nel referto, dove viene precisato che l'incolpato ha fatto in modo che "ignoti, penetrati all'interno degli spogliatoi, senza motivo, inveissero nei confronti dell'assistente; lo stesso si è salvato per l'intervento di alcuni calciatori dell'A.C. Ostuni).

Menichelli Manuel (arbitro della gara) ha precisato che i fatti verificatisi fuori dal campo, per la loro gravità, hanno fatto passare in secondo piano ciò che è accaduto sul terreno di gara (comunque, descritto nel referto); infatti, nel sottopassaggio, è stato colpito da un calcio da parte di Marzio Paolo, riconosciuto, con certezza, in quanto accompagnatore della squadra. Il Marzio, dopo averlo colpito con il calcio, lo ha spinto verso i sostenitori "che avevano invaso lo spazio antistante gli spogliatoi" ed è stato salvato dall'intervento delle Forze dell'Ordine. Il pugno che gli ha cagionato la rottura delle ossa nasali, gli è stato inferito da un tifoso "allorché è stato spinto dal Marzio Paolo... verso i tifosi dell'A.C. Ostuni".

In questa situazione probatoria, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità della terna arbitrale. Oltre alla fede privilegiata del referto arbitrale, integrato logicamente dalle dichiarazioni rese dai tre ufficiali di gara davanti alla Commissione Disciplinare, vi è da considerare che le dichiarazioni, provenienti da più persone, si rafforzano a vicenda e non offrono spazi a contraddizioni, che sarebbero state nell'ordine delle cose in frangenti così delicati.

Tutte le prove a discarico indicate nei motivi, non sono dirimenti in quanto, a prescindere dal fatto che dalla relazione dei carabinieri del 6.6.2003, emerge con chiarezza che l'arbitro è stato colpito da un pugno al viso (il che concorda, sia pure parzialmente con la sua versione dei fatti) per il resto le Forze dell'Ordine, data la situazione di grande confusione, non possono (ne dicono di averlo fatto) aver colto ogni episodio della vicenda.

Ne consegue che la sanzione di Marzio Paolo deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F., accogliendo parzialmente l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ostuni di Ostuni (Brindisi), riduce fino al 30.9.2003 la sanzione della squalifica del campo inflitta alla reclamante e conferma nel resto.

## **6 - RECLAMO DELL'A.C. REALI SITI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI JUVENTUS FOGGIA/REALI SITI DEL 9.6.2003** (Delibera del Giudice Sportivo di 2°

Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 52 del 23.6.2003)

La A.C. Reali Siti proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 23 giugno 2003, riguardante la gara A.S. Juventus Foggia/A.C. Reali Siti del 9.6.2003, con la quale le veniva inflitta, tra l'altro, la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, con il punteggio di 0-2, ex art. 12 punto 1

C.G.S., per la partecipazione alla stessa del suo calciatore Costa Felice, in quel momento squalificato, sulla base delle risultanze del Com. Uff. n. 35 del 5 giugno 2003 del Comitato Provinciale di Foggia.

Secondo il predetto giudice, "nonostante il telex del detto Comitato alla società Reali Siti (telex del 30.5.2003, con il quale veniva comunicato che "la squalifica per quarta ammonizione del calciatore Costa Felice, non era stata riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 28 maggio 2003, per mera omissione materiale"), detta squalifica andava scontata nella gara successiva al citato C.U. e quindi, nella gara in epigrafe; la decorrenza dalla data del C.U. non può essere, infatti, derogata, neppure da un'eventuale comunicazione inviata dal competente Comitato".

La ricorrente osservava che la predetta "omissione materiale" della squalifica del calciatore, che, a causa di "un refuso di stampa", non è stata pubblicata sul C.U. n. 34 è stata, invece, pubblicata sul C.U. n. 35 del 5.6.2003, con l'espressa indicazione del fatto che il Costa Felice "ha, comunque, scontato la squalifica all'ottava giornata di ritorno (gara del 1.6.2003, Punto Foggia/Reali Siti)".

Il ricorso è, dunque fondato e deve essere accolto.

La partecipazione del Costa Felice alla gara di semifinale del 9.6.2003 (Reali Siti/Juventus Foggia) è stata, infatti, regolare, in quanto la Reali Siti ha fatto, ritualmente, affidamento sul contenuto del predetto C.U. n. 35, pubblicato prima dello svolgimento della gara in esame e in questo modo, non ha contravvenuto al principio che la sanzione decorre dalla data di pubblicazione del C.U., stante la presunzione assoluta di conoscenza dello stesso.

Di conseguenza, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo (Reali Siti/Juventus Foggia 2-0) e vanno annullate le sanzioni inflitte a Costa Felice e al dirigente accompagnatore Carchia Domenico.

Va restituita la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello dell'A.C. Reali Siti di Stornarella (Foggia) annullando l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata.

#### **7 - RECLAMO DEL CALCIATORE TERZAROLI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)**

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 192 del 20 giugno 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, decidendo sul deferimento disposto il 5.5.2003 dal Procuratore Federale nei confronti (tra gli altri) di Paolo Terzaroli, calciatore della U.G. Manduria Sport, infliggeva a questi la squalifica sino a tutto il 31.10.2003.

Osservava la Commissione che i fatti sottoposti al suo giudizio avevano trovato piena ed esauriente conferma negli accertamenti dell'Ufficio Indagini e nelle risultanze dei documenti ufficiali di gara e che il Terzaroli, dunque, sicuro autore del pugno scagliato contro il calciatore della squadra avversaria, Domenico Galeano, doveva essere ritenuto colpevole della violazione ascrittagli ed assoggettato a squalifica. Nella misura, quanto all'entità, prima detta.

Avverso tale decisione proponeva appello il Terzaroli obiettando che la prova della commissione del fatto addebitatogli non era stata in realtà raggiunta ed in ogni caso che la sanzione era stata di particolare severità.

Alla seduta del 14 luglio 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello del Terzaroli, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile, ma non può essere accolto.

Bisogna permettere che i fatti contestati all'odierno appellante sono stati commessi nei minuti di recupero della gara Matera/Manduria e quando il Galeano ed il Terzaroli, che erano stati sostituiti, si trovavano ai bordi del campo. Non appare circostanza decisiva, di conseguenza, che l'Arbitro della gara, gli Assistenti ed il Commissario non abbiano rilevato alcunché in merito al pugno subito dal Galeano, anche perché nello stesso frangente era in corso una vivace protesta nei confronti dell'Arbitro (peraltro rimasto a sua volta vittima di un distinto episodio di violenza) e l'attenzione di tutti era comprensibilmente rivolta a quanto succedeva sul terreno di gioco. Appare decisivo, per converso, che il Galeano ha subito un colpo, che in conseguenza di questo è caduto per terra e che, portato all'Ospedale di Sapri, gli è stata riscontrata una "contusione radicale cervicale con lipotimia", giudicata guaribile in giorni 3, s.c..

La fondatezza della tesi accusatoria risiede nel fatto, dunque, che il Galeano ha realmente subito un pugno, dal momento che la caduta per terra e la natura dell'affezione riscontratagli in sede di visita medica (contusione al rachide cervicale con lipotimia) non sono altrimenti spiegabili se non ricorrendo ad un colpo violento. Infertogli dal Terzaroli, bisogna concludere, quel Terzaroli che è la persona concordemente indicata come la persona che ha sferrato il pugno dal diretto interessato, dal presidente della F.C. Matera Ripoli Vintantonio, dall'Accompagnatore Festa Emanuele e dal calciatore Di Giannatale Dario. Tutti tesserati della stessa società del Galeano, è vero, ma non si vede per quale ragione ben quattro persone, ancorché appartenenti alla medesima società sportiva, avrebbero dovuto chiamare in causa il Terzaroli se davvero questi non si fosse reso responsabile dell'atto di violenza, posto che non sono emerse (e neppure il Terzaroli ne indica) ragioni di astio, di ostilità o di altro che possano averli indotti ad un vero e proprio grave atto di calunnia.

Residua la misura della sanzione, ritenuta eccessiva dall'appellante, ma non da questa Commissione, che la reputa del tutto adeguata alla gravità della condotta di cui lo stesso appellante si è reso responsabile. Da tener presente a questo proposito che l'atto di violenza non è stato commesso durante la gara né da calciatore in campo nei confronti di altro calciatore in campo nelle fasi concitate e cariche di tensione di una protesta, ma da un Terzaroli che stava ai margini del terreno di gioco nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che non stava neppure giocando e che a sua volta se ne stava nei pressi della sua panchina!

Squalifica fino al 31.10.2003 appare dunque sanzione ben proporzionata a ciò che le modalità di commissione del fatto fanno ritenere un atto di violenza gratuito e vile.

Il mancato accoglimento dell'appello implica che la tassa reclamo vada incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Terzaroli Paolo e dispone incamerarsi la tassa versata.

**8 - RECLAMO DEL G.S. A.C.O. S. FILIPPO NERI AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL DR. ANTINORI BERARDINO E DELL'AMMENDA DI € 100,00 AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 95 del 19.6.2003)

Con atto del 1° luglio 2003, la società A.C.O. S. Filippo Neri, adiva la C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, che con Com. Uff. n. 95 del 19 giugno 2003, a seguito del deferimento del Procuratore Federale, infliggeva al Vice Presidente, Antinori Berardino, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 ed alla società la sanzione dell'ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva, per le dichiarazioni rese dal tesserato nel corso di una trasmissione televisiva.

Deduca la reclamante l'infondatezza dell'addebito per non avere il tesserato pronunciato le frasi considerate irriguardose nei confronti della classe arbitrale del Comitato Re-



gionale Lazio, né nel corso della trasmissione televisiva, né a mezzo di giornali sportivi che riportavano le dichiarazioni dell'Antinori.

Osserva la C.A.F. che, esaminati gli atti acquisiti, comprensivi della relazione dell'Ufficio Indagini, è risultato che le espressioni usate dall'Antinori, generiche ed impersonali, non possano essere considerate violazione dell'art. 3 comma 1 C.G.S., stante l'estrema tenuità delle stesse.

Tanto premesso la C.A.F., ritiene che le motivazioni addotte possano comportare l'accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento dell'impugnata decisione.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal G.S. A.C.O. S. Filippo Neri di Roma, annullando l'impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa versata.

**9 - RECLAMO DELL'A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL PRESIDENTE TROTTA STEFANO E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 192 del 20 giugno 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, decidendo sul deferimento disposto il 22.4.2003 dal Procuratore Federale nei confronti di Stefano Trotta, Presidente della A.S. Terracina 1925, e di questa società per violazione, rispettivamente, dell'art. 1, comma 1, ed 8 C.G.S., 36, 38 e 39 del Regolamento della L.N.D. e 52, 92, 93, 95, 100, 105 e 106 delle N.O.I.F. (Trotta) e dell'art. 2, commi 1, 3 e 4, C.G.S. (soc. Terracina), infliggeva al dirigente la sanzione dell'inibizione per il periodo di anni due ed alla società l'ammenda di € 2.000,00.

Osservava la Commissione che i fatti sottoposti al suo giudizio (in estrema sintesi la sottoscrizione di un accordo da parte del Trotta con cui consentiva a persona non tesserata la gestione della società) avevano trovato piena ed esauriente conferma negli accertamenti dell'Ufficio Indagini e nelle risultanze dell'udienza dibattimentale e che sia il Trotta che la società, dunque, dovevano essere ritenuti colpevoli delle violazioni loro rispettivamente ascritte. Ed assoggettati, quanto alla sanzione, all'inibizione ed all'ammenda nella misura, ritenuta equa, prima detta.

Avverso tale decisione proponeva appello il Trotta facendo rilevare la severità della pena, dallo stesso ritenuta eccessiva rispetto alla reale entità dei fatti ed alla sua condotta processuale. Chiedeva la riduzione, pertanto, sia dell'inibizione che dell'ammenda.

Alla seduta del 14 luglio 2003, presenti il Trotta ed il Procuratore Federale, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

Osserva questa Commissione che l'atto di impugnazione è stato sottoscritto dal Trotta, soggetto che, in conseguenza dell'inibizione subita con la sentenza della Commissione Disciplinare all'originale del presente giudizio, non aveva la rappresentanza della società. Ne discende che, nei soli limiti delle istanze proposte nell'interesse della società, l'appello va dichiarato inammissibile.

Venendo alla posizione del Trotta, non è seriamente contestabile, e non lo ha fatto neppure l'interessato, la sussistenza dell'addebito mossogli ed il fatto che lo stesso Trotta debba risponderne. Nella misura che la Commissione Disciplinare ha indicato in anni due di inibizione e che il Trotta, adducendo la propria ignoranza in fatto di carte federali e richiamando l'attenzione sulla correttezza processuale, ha ritenuto eccessiva.

Precisato che nel caso che riguarda il Trotta non è in discussione la cessione della società, o di quote della stessa, quanto dei diritti sportivi facenti capo alla società stessa, bisogna dire che l'aver concordato che la gestione di questa avvenisse ad opera di un estraneo alla Federazione calcistica, in violazione, prima che della serie di regole indicate

nel deferimento, dei principi fondamentali dell'ordinamento federale, lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, è condotta che deve essere adeguatamente sanzionata.

L'inibizione nella misura di anni due inflitta al Trotta, tenuto conto dei fatti in contestazione, delle giustificazioni addotte dall'interessato, ad avviso di questa Commissione può essere parzialmente ridotta e fissata ad anni 1 e mesi 4.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Terracina 1925 di Terracina (Latina) per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante perché sottoscritto da Presidente inibito e lo accoglie parzialmente per la parte inerente la sanzione dell'inibizione per anni 2 inflitta la Presidente Trotta Stefano, riducendo l'inibizione ad anni 1 e mesi 4. Ordina restituirsi la tassa versata.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C - RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2003**

### **1 - RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003)**

Avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, che le infliggeva la punizione sportiva di perdita della gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002 per irregolarità della posizione del calciatore Rissone Alessandro, la soc. Aosta Calcio a Cinque proponeva ricorso a questa Commissione, sostenendo che il tesseramento del predetto calciatore si era perfezionato il 13 luglio 2002, data anteriore alla disputa della gara in esame, mediante invio alla Federazione del modulo di tesseramento, a mezzo di lettera raccomandata.

La C.A.F., con ordinanza del 24.2.2003 pubblicata sul C.U. n. 27/C, rilevava la necessità di decidere preliminarmente in ordine alla effettiva decorrenza del tesseramento del Rissone in favore dell'Aosta Calcio a Cinque, rinviava gli atti alla Commissione Tesseramenti per la decisione di sua competenza, ai sensi dell'art. 43 C.G.S..

La Commissione Tesseramenti, con decisione del 30 maggio 2003 (C.U. n. 33/D) dichiarava che il tesseramento del calciatore Rissone Alessandro in favore della soc. Aosta Calcio a Cinque decorre dal 28.9.2002.

La C.A.F. rileva che, in seguito alla delibera della Commissione Tesseramenti, passata in giudicato, è stato accertato in modo definitivo che il giorno 21 settembre 2002 il calciatore Rissone Alessandro non era tesserato per la Società appellante. Se ne deve dedurre l'irregolarità della partecipazione dello stesso alla gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque.

L'appello deve essere pertanto respinto, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

### **2 - RECLAMO DELL'A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/VENEZIA DEL 17.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 355 del 19.6.2003)**

Dopo la disputa della gara del Campionato di Serie B Catania/Venezia del 17.5.2003, la società Venezia proponeva tempestivo reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, chiedendo l'applicazione a carico della società Catania della sanzione sportiva della perdita della gara suddetta.

La reclamante sosteneva che il calciatore del Catania Vito Grieco, squalificato per una giornata effettiva di gara dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 233 del 4 febbraio 2003 per essere stato espulso durante la gara del Campionato di Serie B Catania/Lecce del 2.2.2003, non aveva mai scontato la predetta squalifica in quanto pur non avendo giocato nel turno successivo del Campionato di Serie B (gara Genoa/Catania del 7.2.2003) era stato utilizzato nella squadra Primavera del Catania nella gara disputata contro la Salernitana il giorno 8 febbraio, in violazione del divieto previsto dall'art. 17 comma 13 del C.G.S.. Pertanto il Grieco, secondo la reclamante, si trovava ancora in posizione irregolare il giorno 17.5.2003, quando aveva partecipato alla gara in questione.

Il Giudice Sportivo, con delibera del 26 maggio 2003 pubblicata su Com. Uff. n. 341, respingeva il reclamo ed omologava il risultato Catania/Venezia 2-0, rilevando che il divieto di svolgere attività sportiva stabilito dall'art. 17 comma 13 C.G.S., cessa una volta scontata la squalifica a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali nella squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica. Il calciatore Vito Grieco, non avendo partecipato alla gara di Serie B Genoa/Catania del 7.2.2003, aveva quindi scontato la giornata di squalifica ed era legittimato a disputare le successive gare dello stesso campionato compresa quella in contestazione.

La società Venezia impugnava la delibera del Giudice Sportivo innanzi alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P. che respingeva il gravame con motivazione fondata essenzialmente sull'applicazione del criterio tassativo posto dall'art. 17 comma 3 C.G.S., secondo cui "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento". In applicazione di tale principio il Grieco, non avendo partecipato alla gara del Campionato di Serie B Genoa/Catania del 7.2.2003 (prima gara successiva al Com. Uff. n. 233 del 4 febbraio 2003 che gli irrogava la squalifica) aveva scontato la squalifica, ed era legittimato, secondo la Commissione Disciplinare, a partecipare alle susseguenti gare del suddetto campionato, ivi compresa quella disputata il 17.5.2003 contro il Venezia.

Contro la decisione della Commissione Disciplinare, ha interposto ricorso a questa Commissione la società Venezia, chiedendo nuovamente l'irrogazione della punizione sportiva di perdita della gara a carico del Catania. Ad introduzione del gravame, l'appellante riepiloga le precedenti delibere di questa Commissione relative alle gare Catania/Siena del Campionato di Serie B e Pescara/Paternò del Campionato di Serie C1 e richiama le decisioni assunte (con riferimento a Catania/Siena) dalla Corte Federale con Com. Uff. N. 12/CF del 23 maggio 2003, nonché la sospensione cautelare della decisione della Corte Federale da parte del T.A.R. di Catania ed alla successiva delibera del Consiglio Federale adottata con Com. Uff. n. 4/A.

Premesso tale excursus, l'appellante sostiene che i principi di diritto applicabili al caso in esame sono quelli fissati dalla C.A.F. con le delibere relative ai casi Catania/Siena e Pescara/Paternò, con Com. Uff. 39/C del 28 aprile 2003 e Com. Uff. 43/C del 12 maggio 2003 essendo stata annullata dalla Corte Federale la sentenza con la quale la C.A.F. aveva enunciato una diversa interpretazione dei commi 3 e 13 dell'art. 17 C.G.S.. Prosegue l'appellante rilevando che sulla delibera Pescara/Paternò, la C.A.F. ha fissato il principio che il divieto di giocare imposto dal comma 13 dell'art. 17 C.G.S. non è limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società nella giornata in cui si deve scontare la squalifica, con la precisazione che il concetto di giocata si identifica in tutti i "giorni" in cui si articola il turno calcistico. Sostiene l'appellante che, applicando tali principi al caso di specie, si rileva come i giorni 7 e 8 febbraio 2003 appartengano alla stessa giornata o turno di calendario. Pertanto il Grieco, disputando la gara di Campionato Primavera Catania/Salernitana, cadente nella stessa "giornata" in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica relativa al Campionato di Serie B, non aveva scontato la sanzione secondo la previsione dell'art. 17 comma 13 del C.G.S. e aveva pertanto partecipato in posizione irregolare alla gara Catania/Venezia del 17.5.2003.

La società Catania ha resistito al ricorso depositando controdeduzioni scritte nelle quali afferma che il Grieco, non partecipando alla gara Genoa/Catania del 7.2.2003, valida per il Campionato di Serie B, aveva scontato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo in data 4 febbraio 2003 nel senso che l'impossibilità per il Grieco di svolgere qualsivoglia attività in ambito federale a favore della società di appartenenza era definitivamente ces-

sata alle ore 24.00 del giorno 7.2.2003. Conseguentemente, nessun rilievo disciplinare può annettersi al fatto che lo stesso calciatore abbia partecipato alla gara del Campionato Primavera contro la Salernitana disputata sabato 8 febbraio, quando egli aveva già ottemperato al divieto imposto dall'art. 17 commi 3 e 13 C.G.S.. A sostegno del proprio assunto la società Catania richiama anche il parere interpretativo reso dalla Corte Federale in data 22 maggio 2003, che ha affermato, in ordine alle modalità di esecuzione delle sanzioni ex art. 17 C.G.S., principi contrastanti con quelli seguiti dalla C.A.F. nelle precedenti delibere.

In conclusione il Catania chiede la reiezione del ricorso e la conferma del risultato della gara Catania/Venezia conseguito sul campo.

In sede di discussione orale, la difesa del Catania ha eccepito due motivi di inammissibilità dell'appello: il primo ai sensi dell'art. 33 n. 1, lett. d) C.G.S., ed il secondo ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. per tardivo invio della tassa reclamo da parte della società ricorrente.

La C.A.F., esaminando preliminarmente i motivi di inammissibilità del ricorso dedotti dalla società Catania ritiene che gli stessi debbano essere respinti.

L'inammissibilità di cui all'art. 33 n. 1, lett. d) C.G.S. è palesemente insussistente dal momento che il ricorso è fondato sull'applicazione di disposizioni regolamentari, in particolare i commi 3 e 13 dell'art. 17 C.G.S., che l'appellante assume essere stati violati e falsamente applicati dalla Commissione Disciplinare nella delibera impugnata.

Quanto al versamento della tassa reclamo, è decisivo nel senso del regolare adempimento delle formalità procedurali, il rilievo che la società ricorrente, nell'atto datato 20.6.2003 con cui preannunciava reclamo, abbia chiesto l'addebito della tassa sul proprio conto ai sensi dell'art. 29 comma 8 del C.G.S., che dispone: "i reclami anche se preannunciati, sono gravati della prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l'organo di giustizia sportiva cui è stato proposto reclamo deve far regolarizzare il versamento e nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto".

Secondo i precedenti di questa Commissione (vedi per esempio Com. Uff. n. 35/C, riunione del 27.5.2002, appello dell'A.S. Real Sanseverinese) la richiesta di addebito della tassa è una facoltà della reclamante che esclude irregolarità, in quanto il mancato pagamento della tassa nella fase introduttiva del gravame fa sì che la stessa, in caso di esito negativo del reclamo, venga addebitata a carico della società a seguito del provvedimento dell'organo di giustizia sportiva.

Il suddetto tempestivo adempimento esclude pertanto la tardività dell'invio materiale dell'importo della tassa, effettuato dalla società Venezia, su espresso invito della segreteria della C.A.F., in data 24.6.2003.

Passando al merito, questa Commissione ritiene che il ricorso sia fondato, poiché il Grieco, partecipando alla gara di Campionato Primavera Catania/Salernitana nella stessa giornata in cui veniva disputata la gara del Campionato di Serie B nella quale avrebbe dovuto scontare la squalifica, ha eluso il divieto imposto dall'art. 17 comma 13 del C.G.S. così come interpretato dalla C.A.F. nelle decisioni pubblicate sui Com. Uff. n. 39/C del 28.4.2003 e 43/C del 12.5.2003, e non ha conseguentemente scontato la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 233 del 4.2.2003.

Non rileva la circostanza che la gara di Campionato Primavera sia stata disputata il giorno successivo rispetto a quella del Campionato di Serie B, poiché il divieto assoluto di svolgere attività agonistica di cui all'art. 17 comma 13 C.G.S. si identifica in tutti i giorni in cui si articola il turno calcistico e i giorni venerdì 7 febbraio e sabato 8 febbraio 2003 appartengono alla stessa giornata, sebbene distribuiti in giorni diversi (vedi ancora Comunicato Ufficiale C.A.F. 43/C, gara Pescara/Paternò).

Diversa interpretazione delle norme in esame è stata adottata dalla Corte Federale nella riunione 22 maggio 2003, su "richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell'articolo 17 commi 3 e 13 del C.G.S. in relazione a decisioni assunte da organi disci-

plinari diversi in merito alla gara Pescara/Paternò del 19.4.2003". Con quel parere richiamato dal Giudice Sportivo nella decisione di primo grado del presente procedimento, la Corte Federale ha espresso l'avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all'art. 17 comma 3 C.G.S., debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica, è che il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17 comma 13 C.G.S. cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.

Ritiene la Commissione che la richiamata pronuncia della Corte Federale, lungi dal risolversi in una operazione di mera interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie, dia luogo ad un intervento normativo di carattere additivo, o comunque manipolativi, sul terreno del diritto sostanziale, nella misura in cui fa discendere effetti che si riflettono direttamente sulle regole tecniche attinenti alla regolarità della posizione dei giocatori schierati in campo e delle modalità di espiazione delle squalifiche. Regole che pertanto, in ragione del loro carattere sostanziale, non possono essere modificate nel corso della stagione sportiva per evidenti esigenze di uniformità di giudicati e ciò a garanzia della regolarità di svolgimento dei campionati; e men che mai in costanza di procedimento, essendo il citato parere della Corte Federale intervenuto successivamente alla proposizione del reclamo del Venezia introduttivo del presente giudizio. In tale prospettiva la Commissione ritiene che l'orientamento espresso dalla Corte Federale non sia applicabile alla fattispecie in esame, e del resto la stessa Corte Federale afferma che l'applicazione di pareri interpretativi da essa emanati, resta comunque demandata all'apprezzamento dell'organo giudicante.

Ai suddetti fini, non si può non tenere in considerazione la circostanza che il parere della Corte Federale è stato pubblicato il 22 maggio 2003 e cioè dopo la disputa della gara Catania/Venezia, sulla cui regolarità verte il presente procedimento. In quella data, peraltro, gli organi disciplinari non avevano ancora emesso alcuna pronuncia in merito alla gara Catania/Venezia, mentre avevano giudicato i casi Catania/Siena e Pescara/Paternò con delibere ormai divenute definitive e sulla base di un'interpretazione dell'art. 17 commi 3 e 13 del C.G.S., difforme da quella espressa dalla Corte Federale.

L'odierna applicazione del parere interpretativo della Corte Federale comporterebbe quindi una stridente difformità di giudicati, con gravi conseguenze sulla regolarità dei risultati dell'annata sportiva, specialmente in considerazione del fatto che nei confronti di una medesima società le norme di cui all'art. 17 commi 3 e 13 C.G.S. verrebbero applicate in due fattispecie analoghe, secondo due interpretazioni difformi.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello dell'A.C. Venezia 1907 come sopra proposto, annulla l'impugnata delibera ed infligge alla società Calcio Catania la sanzione della perdita per 0-2 della gara Catania/Venezia del 17.5.2003. Ordina la restituzione tassa versata.

**3 - RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 C.G.S. COMMESSE DAI SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)

**4 - RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE E MESI SEI AL CALCIATORE OLIVEIRA SOUZA VITOR, DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE AI CALCIATORI DA SILVA MARCOS FERNANDO E DOZZA THIAGO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO E MESI SEI AL CALCIATORE ASSIS FERRIERA STENIO SULLIVAN, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO AL CALCIATORE RISSI DYVI-**

**SON SERGIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)

**5 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL RIGETTO DEL DEFERIMENTO RELATIVO AI SIGG.RI AMEDEO CARLO E FEA GIANLUCA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E ALLENATORE DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)

Con atto del 2 maggio 2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque i calciatori della Società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque: Da Silva Marcos Fernando, Dozza Thiago Roberto, Pereira Caetano Wagner, Rissi Deyvison Sergio, Assis Ferriera Stenio Sullivan ed Oliveira Souza Vitor per l'utilizzazione di documentazione non veridica per il tesseramento, i primi cinque, e per essersi tesserato nelle precedenti stagioni sportive sotto falso nome, il sesto. Deferiva pure il Presidente e l'allenatore della società, Amedeo Carlo e Fea Gianluca, per il tesseramento come calciatore italiano dell'Oliveira, in realtà cittadino extracomunitario, nonché la società per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti mossi ai suoi tesserati.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 499 del 27 giugno 2003 la Commissione Disciplinare riteneva la responsabilità dei calciatori e li condannava alla squalifica per il periodo di anni tre il Da Silva ed il Dozza; per il periodo di anni uno il Pereira ed il Rissi; per il periodo di anni uno e mesi sei l'Assis e per il periodo di anni tre e mesi sei l'Oliveira. Rigettava il deferimento, invece, dell'Amedeo e del Fea, ma infliggeva alla società, in relazione alle violazioni contestate ai calciatori, la sanzione dell'esclusione dal Campionato di competenza e della conseguente assegnazione al Campionato di Serie B.

Osservava la Commissione, in estrema sintesi, come gli accertamenti e la documentazione acquisita avessero dimostrato con certezza la falsità dei certificati utilizzati per il tesseramento dei calciatori e che l'Oliveira nella stagione 2000/2001 era stato tesserato con le false generalità di Rissi Vitor, cittadino italiano. Infliggeva a ciascuno ed alla società le sanzioni prima dette, ma rigettava il deferimento dell'Amedeo e del Fea non ravvisando negli atti del procedimento *"prova sufficiente"* della consapevolezza, da parte loro, *"delle falsità architettate dal sedicente Rissi Vitor"*.

Avverso tale decisione proponeva appello la soc. Aosta che, prendendo spunto dalla diversa qualificazione del fatto da parte della Commissione Disciplinare, eccepiva la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente impossibilità per il deferito *"di difendersi... in relazione a tutte le circostanze del fatto"*. Rilevava, in ogni caso, la particolare severità delle sanzioni inflitte ed il fatto che a fronte del proscioglimento del Presidente e del factotum della società, l'Amedeo ed il Fea, questa fosse stata condannata alla retrocessione al Campionato di Serie B.

A proporre appello era anche il Procuratore Federale che lamentava come la Commissione avesse prosciolto l'Amedeo ed il Fea nonostante la prova, agli atti, della piena consapevolezza da parte degli stessi di aver tesserato l'Oliveira sotto il falso nome di Rissi Vitor.

L'appello della soc. Aosta, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Deve esserlo, invece, quello della Procura Federale.

A proposito della dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza bisogna osservare che la Commissione Disciplinare, rilevato come i comportamenti in contestazione fossero antecedenti all'entrata in vigore della novella del 2002 e di conseguenza come gli stessi sfuggissero dall'ambito di efficacia normativa del contestato art. 8, commi 6 ed 8, C.G.S., si è limitata a qualificare i fatti portati al suo giudizio alla luce del principio

generale di cui all'art. 1 del C.G.S.. Non si è trattato, dunque, di modifica del fatto in relazione ai quali i tesserati sono stati chiamati a rispondere, ma di una diversa loro qualificazione, di talché la tesi secondo cui i deferiti si sono trovati nell'impossibilità di difendersi *in relazione a tutte le circostanze del fatto* appare del tutto priva di fondamento.

Non meritevole di essere condivisa appare pure la tesi dell'eccessiva severità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Non può sfuggire, infatti, come la violazione dei basilari principi di lealtà e correttezza sia stata particolarmente grave da parte dei calciatori, che pur di acquisire uno status per loro (e per le società) più vantaggioso, non hanno esitato a far ricorso a documentazione o generalità false. Dando luogo, addirittura, a veri e propri reati perseguibili (e perseguiti) in sede di giurisdizione penale ordinaria! La misura della squalifica inflitta a ciascuno, che tiene peraltro conto delle differenti modalità seguite per aggirare le norme dell'ordinamento giuridico e di riflesso dell'ordinamento federale, appare dunque ben proporzionata alla effettiva gravità dei fatti ed adeguata alla condotta di ciascuno. Non può, di conseguenza, che essere confermata, al pari della sanzione inflitta di riflesso alla società; sanzione, quest'ultima, di particolare severità, ma che deve correttamente tener conto dell'elevato numero delle violazioni commesse dai suoi tesserati e dell'incapacità della società di porvi freno. Oggi, anche dell'assoggettamento a sanzione del suo presidente e del suo allenatore.

Venendo a questi ultimi, la Commissione Disciplinare è pervenuta al rigetto del deferimento dell'Amedeo e del Fea non ritenendo provata in modo sufficiente - come già rilevato - la consapevolezza, da parte loro, delle false generalità (Rissi Vitor) con cui l'Oliveira è stato tesserato nel febbraio del 2001. Ebbene, risulta dalle dichiarazioni rilasciate alla G.d.F. il 30.1.2003 dal padre dell'Oliveira, De Souza Gilmar José, che le firme apposte dallo stesso De Souza e dalla moglie (nella loro qualità di genitori del minore Oliveira Suza Vitor) in calce al tesseramento del sedicente Rissi Vitor del febbraio 2001 sono false. Posto che è la società che ha predisposto l'atto, ne discende che la stessa società ha proceduto al tesseramento nella duplice consapevolezza della falsità della sottoscrizione dei genitori del calciatore e dunque del fatto che il calciatore stesso che stava tesserando all'insaputa dei genitori fosse o potesse essere soggetto ben diverso dal sedicente Rissi Vitor. Alla luce di situazione di fatto come questa acquistano significato del tutto particolare le affermazioni del diretto interessato, allorché, ascoltato dalla G.d.F. il 3.2.2003, ha dichiarato testualmente: *"Affermo e sono cosciente del fatto di aver giocato alcuni incontri di calcio a cinque sotto il falso nome di Rissi Vitor e di questo ovviamente ne erano a conoscenza i dirigenti della squadra 'Aosta Calcio a Cinque'. Infatti dopo l'arrivo in Italia di mio padre sono stato tesserato con il mio vero nome di battesimo"*.

In riforma della decisione impugnata l'Amedeo, che da presidente della società ha firmato il tesseramento, ed il Fea, che è la persona che nell'ambito della stessa ha curato le pratiche amministrative relative al tesseramento (anche) dell'Oliveira, devono essere ritenuti responsabili dell'addebito loro mosso; addebito da qualificarsi anche nel loro caso (per le medesime ragioni evidenziate nella decisione di primo grado; ragioni che questa Commissione fa proprie) a norma dell'art. 1 del C.G.S.. Tenuto conto del diverso ruolo rivestito dai due in seno alla società, appare equa e ben proporzionata all'effettiva gravità dei fatti l'inibizione per il periodo di anni due quanto all'Amedeo e per il periodo di anni uno e mesi sei quanto al Fea.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli nn. 3, 4 e 5; rispettivamente respingendo i numeri 3 e 4 come sopra proposti dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta;

accoglie l'appello del Procuratore Federale, infliggendo al Signor Amedeo Carlo la sanzione dell'inibizione per anni due ed al Signor Fea Gianluca la sanzione dell'inibizione per anni uno e mesi sei, per violazione dell'art. 1 C.G.S.;

dispone per i reclami 3 e 4 l'incameramento della tassa versata.